

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemiladodici, il giorno ventotto

del mese di giugno

28/06/2012

alle ore dodici.

In Rovigo, Via Delle Industrie n.53/B c/o il Consorzio per lo Sviluppo.

Innanzitutto a me, dott.ssa Simonetta Doro, Notaio in Lendinara ed iscritta presso il Collegio del Distretto Notarile di Rovigo,

è presente il signor:

BORGATTI MARIO nato a Rovigo il 2 febbraio 1935, domiciliato ivi, Via Riccoboni n.11

c.f.: BRG MRA 35B02 H620Q

il quale interviene ed agisce al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della:

"UNIONE NAVIGAZIONE INTERNA ITALIANA"

con sede legale in Via Banchina dell'Azoto n.15/D, Marghera (VE), c.f.: 80010560276, Ente iscritta al n.407 registro delle persone giuridiche del Registro Prefettizio;

della cui identità personale io Notaio sono certa.

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certa, dichiara che oggi, in questo luogo e a quest'ora è stata convocata - nei termini e con le modalità previste dal vigente Statuto - in 2° (seconda) convocazione essendo andata deserta quella in prima, come il Presidente qui attesta, l'assemblea della predetta Unione Navigazione Interna Italiana e mi chiede di redigere il relativo verbale. Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.-

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello Statuto Sociale, il Presidente signor Borgatti Mario il quale constata e fa constatare quanto segue:

- la regolare convocazione della presente assemblea ai sensi del vigente Statuto;
- la presenza in proprio di n. 16 (sedici) associati e con delega di n. 10 (dieci) associati, come da documentazione agli atti dell'associazione, e così per un totale di n. 26 (ventisei) associati su un totale di 39 (trentanove);
- la presenza dei membri del Consiglio: Dr. Borgatti Mario, Ing. Vazzoler Sergio, Assessore Nardini Davide, signor Fasoli Paolo, Dr. Bellinello Enrico, Toninato Rudy;
- la presenza dei revisori Dott.ssa Luigina Medea, Dott.ssa Stefania Bonifaccio e Rag. Guido Sturaro;
- che peraltro l'Assemblea è validamente costituita per deliberare - con le maggioranze previste dallo Statuto - sull'argomento posto all'ordine del giorno;
- la regolare costituzione della presente assemblea valida ed idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti allo

ORDINE DEL GIORNO

- 1) variazione statutaria;
- 2) varie ed eventuali.-

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea il quale espone che l'attuale statuto è stato aggiornato a seguito di deliberazioni del Consiglio Generale a tutto il 9 giugno 1986, il 19 settembre 2003, riaggiornato dall'Assemblea il 25 marzo 2009 e approvato dalla Prefettura di Venezia, ed illustra le ragioni di opportunità che consigliano le modifiche all'ordine del giorno ed in particolare l'adozione di un nuovo statuto aderente alla situazione normativa attuale.-

L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente e dopo esauriente discussione, con voto palese per alzata di mano, col voto favorevole di 23 (ventitré) associati e 3 (tre) astenuti

d e l i b e r a

a) di sostituire l'attuale statuto con quello che si allega al presente atto sotto la lettera "A".-

Lo Statuto nella versione aggiornata si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente, esauriti gli argomenti da trattare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara chiusa la seduta alle ore tredici e minuti dieci.

Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico dell'Associazione.

Richiesta

io Notaio ho redatto il presente atto stampato a norma di legge da persona di mia fiducia, e da me completato per fogli uno, facciate due e quanto sin qui della terza.

Di esso ho dato lettura unitamente all'allegato, alla parte, alla presenza dell'assemblea, che l'ha approvato e confermato e quindi lo sottoscrive con me Notaio.

F.to: BORGATTI MARIO

F.to: DORO SIMONETTA NOTAIO

Impronta del sigillo notarile.

Allegato "A" al Rep.45641/15407

UNIONE DI NAVIGAZIONE INTERNA ITALIANA

Art. 1

E' istituita l'Unione di Navigazione Interna Italiana, con personalità giuridica senza fini di lucro, alla quale possono partecipare le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti Pubblici, i Consorzi, le Società, le Aziende, le Associazioni degli operatori direttamente o indirettamente interessati alla navigazione interna, fluvio-marittima ed alla portualità interna, porti ed interporti.

I Soci dell'associazione acquisiscono la qualifica di soci ordinari.

La qualità di socio si perde:

1. Per comportamento che rechi danno all'associazione;
2. Per dimissioni

3. Per mancato pagamento delle quote sociali annuali per tre esercizi consecutivi.

Art. 2

La sede dell' Unione è a Venezia. L'Unione potrà istituire sedi periferiche in tutto il territorio nazionale qualora risultasse utile ad un miglior perseguimento degli scopi sociali.

La gestione delle sedi secondarie istituite dovrà rispettare quanto previsto dal regolamento approvato dall'Assemblea degli associati.

Successive variazioni di sede potranno essere determinate con la maggioranza di cui all'art. 9 comma 2.

Art. 3

L'Unione ha per scopo la promozione ed il coordinamento delle attività del settore della navigazione e della portualità interna e della navigazione fluvio-marittima anche nei riflessi dei trasporti integrati. Non ha scopo di lucro.

L'Unione può svolgere ogni attività atta al raggiungimento dei propri fini ed in particolare:

1. promuove, effettua ricerche ed avanza proposte dirette alla incentivazione ed allo sviluppo del settore, nonché alla funzionalità, all'efficienza ed all'adeguatezza del sistema acque interne.

2. mantiene rapporti con le autorità nazionali, regionali e locali e con gli organismi ed operatori nazionali ed internazionali del settore anche al fine di contribuire alla elaborazione di piani, programmi e proposte, nonché a promuovere e tutelare gli interessi degli associati;

3. assicura, direttamente e/o tramite terzi, la preparazione e la partecipazione a convegni e dibattiti su tutti i temi riguardanti e connessi alla navigazione ed alla portualità interna;

4. elabora e raccoglie studi e pubblicazioni inerenti la materia della navigazione interna e del diritto fluviale;

5. promuove ogni iniziativa atta alla migliore realizzazione dei piani nazionali, interregionali e regionali e comunque connessi alla navigazione interna, fluvio-marittima ed alla portualità interna, per il traffico mercantile e turistico, attivando la collaborazione degli enti associati e sollecitando le Autorità competenti.

6. nell'ambito dei rapporti con le Istituzioni, promuove accordi che consentano forme di coordinamento e di collaborazione fra gli Associati e fra questi e le altre componenti, sia territoriali che aziendali, del sistema idroviario. E' per altro ammessa la partecipazione ad iniziative di natura imprenditoriale, purché strumentale ad una migliore realizzazione degli scopi statutari.

Possono essere costituiti uno o più Centri Studi o Commissioni o Gruppi di lavoro, relativamente a materie che interessano direttamente la navigazione interna, fluvio-marittima e la

portualità interna, sotto la supervisione di un delegato del Presidente. La relativa contabilità dovrà essere separata da quella dell'Unione.

L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività, commerciali e non, connesse al proprio scopo istituzionale in quanto ad esse integrative ed accessorie.

Art. 4

Sono organi dell'Unione:

- 1 l'Assemblea degli associati;
- 2 il Consiglio;
- 3 il Presidente
- 4 Il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5

L'Assemblea dell'Unione è costituita da tutti i soci.

Art. 6

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, e in sede straordinaria quando il Presidente lo reputi opportuno, od almeno un quarto degli associati ne faccia motivata domanda indicando gli esatti argomenti da trattare.

Art. 7

L'Assemblea è convocata per trattare l'ordine del giorno predisposto dal Consiglio e comunicato agli associati almeno 8 giorni prima della data di convocazione, salvo casi di urgenza per i quali il termine può essere ridotto a 3 giorni, mediante lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo (telefax, e-mail) allo scopo fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Libro Soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Nessuna deliberazione può essere presa dall'Assemblea su materie che non siano poste all'ordine del giorno.

Art. 8

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Unione, o da chi ne fa le veci.

Art. 9

Le riunioni dell'Assemblea si tengono a Venezia, ma possono anche essere convocate altrove su proposta del Presidente o del Vicepresidente nominato ai sensi dell'art. 14.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza degli stessi.

Quando vi sia parità di voti, quello del Presidente decide la prevalenza.

Art. 10

Tutte le cariche decadono simultaneamente ogni triennio, alla data di approvazione del conto consuntivo relativo al terzo esercizio della carica.

I membri del Consiglio decadono automaticamente in caso di mancato pagamento della quota associativa anche solo per un anno.

Art. 11

Il Consiglio viene eletto dall'Assemblea ed è composto:

1. dal Presidente;
2. da un numero non inferiore a 5 e non superiore a 19 membri di Consiglio;

Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare il numero minimo di componenti del Consiglio, il medesimo si intende decaduto e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

In tal caso, i consiglieri restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori.

I membri del Consiglio sono scelti tra i soci ordinari e possono essere rieletti.

Art. 12

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a. l'elezione del Presidente che potrà anche essere scelto tra non soci e ne determina il compenso;
- b. l'elezione dei membri del Consiglio di cui all'art. 11;
- c. l'elezione del Collegio dei Revisori iscritti al Registro istituito presso il Ministero di Giustizia, e ne determina i compensi;
- d. l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
- e. l'adesione ad altri enti nazionali ed internazionali.
- f. delibera in materia di modifiche dello statuto nonché di scioglimento dell'Unione;
- g. l'istituzione e modificazione del regolamento dell'Unione.

Art. 13

Sono di competenza del Consiglio:

- a. la predisposizione della bozza dei bilanci preventivi e consuntivi;
- b. la determinazione della misura dei contributi sociali annuali;
- c. l'individuazione delle linee di politica generale per il perseguimento dei fini sociali e la verifica dei risultati;
- d. l'esamina delle elaborazioni e delle proposte delle speciali Commissioni, Gruppi di lavoro, Centri studi e Consulenti adottando i provvedimenti conseguenti;
- e. la designazione o la nomina dei rappresentanti dell'U-

NII in tutti gli organismi in cui sia prevista la rappresentanza;

f. l'apertura e la chiusura di sedi o rappresentanze staccate;

g. la nomina dei componenti Centri Studi o di speciali Commissioni o Consulenti o Comitati tecnici o gruppi di lavoro su ogni questione che possa interessare l'Unione;

h. l'esame delle domande di adesione e di dimissione dei soci;

i. l'accertamento delle inadempienze dei soci, loro incompatibilità o indegnità;

j. la facoltà di convocare l'Assemblea qualora la maggioranza assoluta dei votanti lo richieda;

Art. 14

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Unione.

Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea alle quali può ammettere ad assistere, senza diritto di voto, anche persone estranee.

Il Presidente può affidare incarichi particolari ai componenti il Consiglio.

Il Presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali, nonché al coordinamento dell'attività dell'UNII, alla vigilanza sull'andamento degli uffici e dei servizi.

Il Presidente provvede alla nomina di uno o più delegati, tra i componenti il Consiglio, quale Presidente o Supervisore di Centri Studi, speciali Commissioni, Comitati tecnici o Gruppi di lavoro.

Il Presidente, in caso di motivata urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio e nella prima riunione successiva ne verrà data ratifica dal medesimo organo.

Il Presidente nomina il Vicepresidente che lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di suo temporaneo impedimento.

Art. 15

Al finanziamento dell'Unione si provvede:

a. con le quote annue sociali degli associati, stabilite dal Consiglio;

b. con i contributi conferiti dallo Stato, da Enti o da privati.

La quota sociale dovrà essere versata entro sei mesi dalla data di ingresso del nuovo socio.

Tutti i soci dovranno versare la propria quota entro il primo semestre dell'anno solare cui si riferisce la quota annuale.

In caso di ritardato pagamento l'associato interessato non ha diritto di voto.

L'impegno al pagamento delle quote sociali, così come l'adesione all'UNII, ha la durata minima di un triennio e si intende rinnovato tacitamente di triennio in triennio se non viene data disdetta almeno sei mesi prima della scadenza, con

lettera raccomandata a.r. a firma del legale rappresentante.
Il primo triennio decorre dalla data dell'accoglimento della domanda da parte del Consiglio.

Art. 16

L'anno finanziario dell'Unione coincide con l'anno solare.
L'Assemblea approva il bilancio preventivo e consuntivo entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 17

I Revisori dei conti sono in numero di 5, di cui 3 effettivi e 2 supplenti, ovvero un unico revisore.
Decadono simultaneamente ogni triennio, alla data di approvazione del conto consuntivo relativo al terzo esercizio della carica.

Art.18

Ai membri del Consiglio nell'espletamento di incarichi particolari sarà riconosciuto il rimborso, a piè di lista, delle spese sostenute.

Art. 19

Lo scioglimento dell'UNII è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci, in prima convocazione, mentre, in seconda convocazione, occorrerà il consenso almeno della metà dei soci.

In caso di scioglimento dell'UNII l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio dell'Ente che emerge alla conclusione della fase di liquidazione dovrà essere destinato ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 20

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del c.c. e alle eventuali leggi in materia.

F.to: BORGATTI MARIO

F.to: DORO SIMONETTA NOTAIO

Impronta del sigillo notarile.